

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993

Liquidazione dell'eredità - Pagamento dei creditori e legatari - Titolo esecutivo a carico dell'erede beneficiario - Esonero dal pagamento - Onere probatorio dell'erede.

L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiario e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (artt. 490, comma secondo, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993